

## Focus

# Caccia e tutela penale degli animali selvatici: un binomio difficile

Monica Gazzola

Avvocata del Foro di Venezia

Era il 1890 quando Tolstoj, ex cacciatore, scriveva: «Da qualunque lato la guardiamo, la caccia è un atto stupido, crudele e nocivo per il sentimento morale umano», oltre che produttivo di sofferenze e morti ingiustificate (Tolstoj 2023, 38). Tuttavia, ancor oggi i cacciatori godono di privilegi e impunità.

L'attività venatoria in Italia è disciplinata dalla legge n. 157 del 1992 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio». La legge n. 157 conferisce ai cacciatori il diritto di catturare, detenere, uccidere, regolamentando sostanzialmente solo gli aspetti che potrebbero fare diminuire il numero complessivo di animali selvatici. Giustamente, si è osservato che la caccia in Italia è in realtà «un libero massacro venatorio» (Paolillo 2012, 402).

Del resto, i relatori della legge n. 157 non furono etologi o zoologi, bensì cacciatori; e difatti lo stesso *incipit* della legge evidenzia che non sono gli animali selvatici quali esseri senzienti ad essere tutelati, bensì l'interesse umano a che ne sopravviva un numero sufficiente di esemplari. Infatti l'art. 1 definisce la fauna selvatica «patrimonio indisponibile dello Stato», e l'art. 2 stabilisce che «L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole».

La questione che si pone è: sono applicabili i reati di detenzione incompatibile, uccisione senza necessità e maltrattamenti previsti dal

codice penale agli artt. 727, 544-*bis* e 544-*ter*, a condotte poste in essere dai cacciatori? Due sono gli aspetti che parrebbero ostacolare tale estensione: in primo luogo, l'attività venatoria è espressamente contemplata dall'art. 19-*ter* disp. coord. c.p. tra i casi in cui non si applicano i reati previsti dagli artt. 544-*bis* e 544-*ter* c.p. Inoltre, la medesima legge n. 157 prevede all'art. 30 una serie di reati contravvenzionali che sanzionano chi pone in essere condotte in violazione delle modalità e dei divieti stabiliti dalla medesima legge, quali l'uccisione di esemplari di specie protette, la caccia nei luoghi vietati o nei periodi non consentiti: l'art. 30 è una norma penale speciale e pertanto in base all'art. 15 del codice penale parrebbe prevalere sulla norma di carattere generale.

Tutto ciò pare portare all'ingiusta conclusione per cui le medesime condotte di uccisione punite più severamente dal codice penale, qualora siano poste in essere da un cacciatore verrebbero sanzionate con una mera contravvenzione di lieve entità. Come osservato da autorevole dottrina, gli animali selvatici sono l'unica categoria di esseri senzienti ai quali lo Stato, oltre a non riconoscere il diritto alla vita, nega anche quello alla non sofferenza (Paolillo 2012, 392).

La giurisprudenza maggioritaria è però pervenuta a limitare sia l'operatività dell'art. 19-*ter* disp. coord. c.p., sia il principio di specialità. In merito all'art. 19-*ter* disp. coord. c.p., si afferma che, anche per la caccia così come per gli altri settori regolamentati, la scriminante dell'art. 19-*ter* disp. coord. c.p. si applica esclusivamente all'attività svolta nel rispetto della normativa speciale che espressamente la disciplina e che, pertanto, ben possono ravvisarsi i reati di cui agli artt. 544-*bis* c.p. o 544-*ter* c.p. anche nel caso di fatti commessi in relazione ad attività venatorie, qualora eccedano l'attività regolamentata dalla legge n. 157 del 1992, come nel caso in cui la pratica venatoria, pur essendo consentita, sottoponga l'animale a sofferenze non giustificate.

In merito all'art. 30 della legge n. 157, la Corte di Cassazione in più sentenze ha affermato che non opera il principio di specialità, stante la diversità dei beni giuridici tutelati: il bene giuridico tutelato dalla legge n. 157 del 1992 non è il singolo animale in sé considerato, ma la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato e da ciò consegue che le misure di repressione sono dirette a regolamentare la caccia, non a tutelare i singoli animali.

Tuttavia, recente giurisprudenza ha invece affermato il principio opposto, statuendo che qualora la condotta rientri nelle fattispecie descritte dall'art. 30, in ossequio al principio di specialità devono essere applicate le sanzioni ivi previste, e non i reati di cui al codice penale.

Il quadro normativo vede poi l'art. 727-*bis* c.p. introdotto dal d. lgs. n. 121 del 2011 in attuazione della Direttiva 2008/99/CE punisce l'uccisione, la cattura e la detenzione di «esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette». Dalla lettera della norma si evince che il bene giuridico tutelato non sono gli animali bensì l'interesse umano all'integrità dell'ecosistema: la terminologia utilizzata è inequivocabile (si fa riferimento a «esemplari

di specie», e si equiparano le specie animali a quelle vegetali), e prevede espressamente che la punibilità è esclusa, se il fatto riguarda «una quantità trascurabile di tali esemplari» e abbia «un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie». In sostanza, è il medesimo approccio antropocentrico che informa la legge n. 157 sulla caccia.

I fatti contemplati dall'art. 727-*bis* c.p. di detenzione e uccisione, potrebbero astrattamente sovrapporsi alle fattispecie previste dall'art. 727 co. 2, dall'art. 544-*bis* e dall'art. 544-*ter* c.p. oltre che con le condotte punite dall'art. 30 della legge n. 157 del 1992. Data la clausola di riserva espressa «salvo che il fatto costituisca più grave reato», prevarrà però, qualora sussistano tutti i presupposti, l'applicazione delle norme più severamente sanzionate. Di fatto, l'effettiva operatività e efficacia dell'art. 727-*bis* quale tutela degli animali selvatici, appare assai limitata.

Oggi, con l'entrata in vigore della riforma della legge n. 82 del 2025 che nel Titolo IX-*bis* del codice penale «Delitti contro gli animali» individua espressamente quale bene giuridico tutelato dai delitti di cui agli artt. 544-*bis* e 544-*ter* l'animale in sé considerato, e alla luce della novella dell'art. 9 Costituzione che ha inserito la tutela degli animali, senza alcuna distinzione, tra i principi fondamentali della Repubblica (Rescigno 2025, 84), l'ambito di legalità dell'attività venatoria dovrebbe essere sempre più limitato, sia dall'interprete che dal legislatore, con particolare riguardo alla possibilità di sanzionare anche l'attività venatoria con i reati previsti dal codice penale.

## Bibliografia

- Campanaro, C. (2025). «La tutela della fauna selvatica. La Legge n.157 del 1992». Pittalis, M. (a cura di), *Diritto degli esseri animali*. Bari: Cacucci, 203-8.
- Paolillo, G. (2012). «La caccia, ovvero la strage legalizzata degli animali selvatici». Castignone, S.; Lombardi Vallauri, L. (a cura di), *La questione animale. Trattato di biodiritto*. Milano: Giuffrè, 391-414.
- Rescigno, F. (2025). «L'approccio giuridico alla questione animale: dall'antropocentrismo giuridico alla revisione della Costituzione Italiana». Pittalis, M. (a cura di), *Diritto degli esseri animali. Dibattito*. Bari: Cacucci, 75-88.
- Stefutti, V. (2008). «Maltrattamento di animali e reati venatori. L'art.19-ter della Legge 189/04». Santoloci, M.; Campanaro, C. (a cura di), *Tutela giuridica degli animali. Aspetti giuridici e sostanziali*. Roma: Diritto all'Ambiente edizioni, 157-9.
- Tolstoj, L.N. (2023). *Contro la caccia e il mangiar carne*. A cura di G. Ditadi. Milano: AgireOra Edizioni. Trad. di: *Oxota*. Mosca, 1890.

